

CARATTERISTICHE DEI CONTRASSEGNI

1.8.3.Modalità di deposito del contrassegno di lista

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960.

→ Articolo 27, secondo comma, terzo periodo del predetto testo unico

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta bianca, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure .

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc, dvd, pen drive* e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

In particolare:

➤ SIMBOLO DI 10 CM:

in modalità **“JPG”** in quadricromia con una risoluzione minima di 300 punti per pollice; se realizzato con un programma vettoriale e cioè, con corel draw (Windows) o Illustrator(Mac), occorre trasformare il logo in tracciato in c.m.y.k. (no RGB) e **salvarlo senza livelli in jpg (oppure pdf).**

➤ SIMBOLO DI 3 CM:

possibilmente in formato digitale **“.png32-64x64”**, o, in alternativa, in **modalità “JPG”** come sopra precisato.

La commissione elettorale circondariale in sede di esame dovrà ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (art. 2 del d.P.R. 28/4/1993 n .132);
- infine, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune .